SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 febbraio 2020.

Procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 239/2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. (Decreto n. 72/2020).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo 96/98/CE.

Visto in particolare, l'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo sugli organismi notificati.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 recante «Definizioni - Attuazione dell'art. 2 della direttiva 2014/90/UE».

Considerata l'esigenza di fornire agli operatori economici interessati un adeguato e chiaro schema di verifica sotteso alle attività prodromiche all'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo sugli organismi notificati.

Acquisito con nota protocollo n. 0022619 del 3 aprile 2019, il parere positivo del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, Divisione I, controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali.

Acquisito con nota protocollo n. 0006245 del 30 aprile 2019, il parere positivo del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Acquisito con nota protocollo n. 0026809 del 24 settembre 2019, il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - direzione generale per la protezione della natura e del mare.

Acquisito con nota protocollo n. 0021607 del 3 dicembre 2019, il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Applicazione

1. In attuazione dell'art. 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 sono individuate le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo sugli organismi notificati in allegato 1 al presente decreto.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono indirizzate alle attività autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo sugli organismi notificati.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore il giorno, il mese e l'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Comandante generale: PETTORINO

AVVERTENZA: *Per la consultazione degli allegati è possibile visionare il sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera http://www.guardiacostiera.gov.it*

20A02718

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio Cacciatore a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
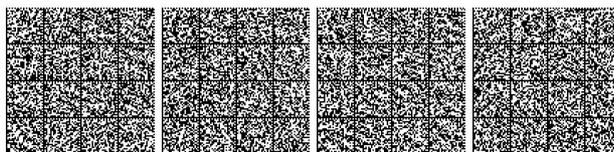
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 240 del 8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Cacciatore il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 26 maggio 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio Cacciatore l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con pec del 14 aprile 2020 (prot. mipaaf n. 20686) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ in data 9 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 20193), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Cacciatore a svolgere le funz,ioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;
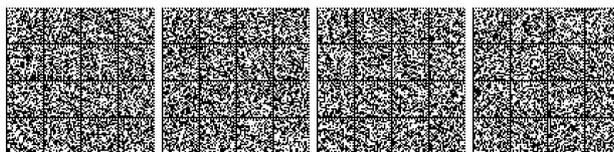
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 13 gennaio 2005 e confermato da ultimo con decreto 11 maggio 2017, al Consorzio Cacciatore con sede legale in Rozzano (MI), Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 13 gennaio 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02656

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Segno - società cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Segno - società cooperativa sociale», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 22 ottobre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 33.163,00 si riscontra una massa debitoria pari a euro 85.848,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -52.685,00;

Considerato che in data 4 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Preverin;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Segno - società cooperativa sociale», con sede in Bari (codice fiscale 06826180728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Preverin (codice fiscale PRVMRC58S10A662J) nato a Bari il 10 novembre 1958 e domiciliato in Noicattaro (BA), Parco Roseti n. 57.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02658
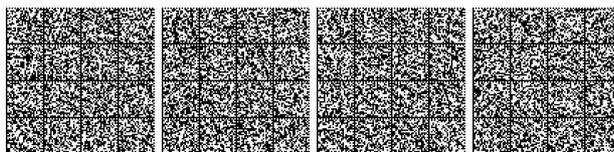
DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia delle Forze dell'ordine associate in liquidazione», in Corbetta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia delle Forze dell'ordine associate in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.986.614,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.029.489,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -42.875,00;

Considerato che in data 12 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che in data 23 dicembre 2019 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Adriano Tortora;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia delle Forze dell'ordine associate in liquidazione», con sede in Corbetta (MI), (codice fiscale 07123480159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Adriano Tortora, (codice fiscale TRTDRN76C16F205G) nato a Milano il 16 marzo 1976, e domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino, n. 8/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02659

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scelte di campo società cooperativa sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Scelte di campo società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 26.644,00 si riscontra una massa debitoria di euro 41.504,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -17.447,00;

Considerato che in data 26 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Interlandi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scelte di campo società cooperativa sociale», con sede in Sassari (SS), (codice fiscale 02601620905) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, (codice fiscale NTRNDR76S10I452S) nato a Sassari (SS) il 10 novembre 1976, e ivi domiciliato in via Taramelli n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02660

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «SE.A.COOP. cooperativa sociale di solidarietà a r.l. in liquidazione», in Thiesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «SE.A.COOP cooperativa sociale di solidarietà a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 27 dicembre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 243.962,00 si riscontra una massa debitoria di euro 253.865,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -246.845,00;

Considerato che in data 19 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Antonio Roberto Accardo;
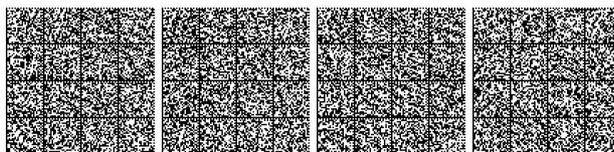
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SE.A.COOP cooperativa sociale di solidarietà a r.l. in liquidazione», con sede in Thiesi (SS), (codice fiscale 01270020900) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Antonio Roberto Accardo, (codice fiscale CCRGPP54D26I452D) nato a Sassari (SS) il 26 aprile 1954, e ivi domiciliato in via Roma n. 61.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02661

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Tinaia società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la sacietà «La Tinaia società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 agosto 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 6.940,00 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 663.317,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 656.377,00;

Considerato che in data 20 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Frosali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tinaia società cooperativa», con sede in Campi Bisenzio (FI) - codice fiscale n. 03430910483 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali - codice fiscale FRSLSN68M30D612R - nato a Firenze il 30 agosto 1968, ivi domiciliato in via Palestro n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02662
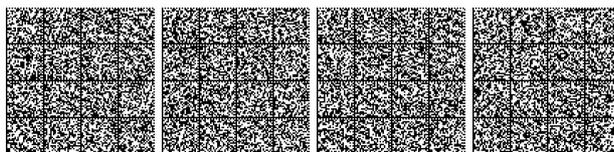
DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Tuscia società cooperativa sociale», in Montefiascone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 4 aprile 2019 n. 12/19 del Tribunale di Viterbo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto Tuscia società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Carlo Crapolicchio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Tuscia società cooperativa sociale» con sede in Montefiascone (VT) - codice fiscale n. 01742160565, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio (CRPCRL-56R29H501M), nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1956 e domiciliato in Fiano Romano (RM), piazza della Libertà, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02663

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale I.G. a responsabilità limitata», in Borgo Mantovano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale I.G. a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 287.190,00, si riscontrano debiti a breve pari a euro 372.705,00 ed un patrimonio netto negativo di - euro 47.362,00;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 24 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Patrizia Geremia;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale I.G. a responsabilità limitata» con sede in Borgo Mantovano (MN), (codice fiscale 02075050209) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Geremia, (codice fiscale GRMPRZ59R58G337D), nata a Parma (PR) il 18 ottobre 1959, e domiciliata in Mantova (MN), via Isabella d'Este, n. 31;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02664

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Macina ambiente società cooperativa sociale», in Acqualagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «La Macina ambiente società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 108.167,00, si riscontra una massa debitoria di euro 276.514,00 ed un patrimonio netto negativo di - euro 258.960,00;

Considerato che in data 9 maggio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fabio Ferrigno;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Macina ambiente società cooperativa sociale», con sede in Acqualagna (PS) codice fiscale 02133160412 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Ferrigno, (codice fiscale FRRFBA65L06H501Yl), nato a Roma (RM) il 6 luglio 1965, e domiciliato in Fano (PU), Via Einaudi, n. 68
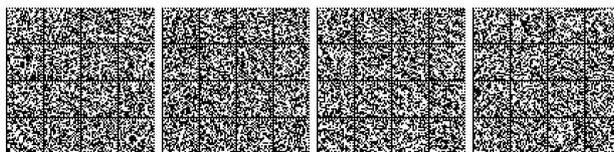
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02665

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sole Firenze cooperativa sociale onlus» in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 12 febbraio 2020 n. 32/2020 del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Sole Firenze cooperativa sociale onlus»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Cristiano Rumolo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sole Firenze cooperativa sociale onlus» con sede in Firenze (codice fiscale 06663830484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cristiano Rumolo (c.f. RMLCST70L21F839Y) nato a Napoli il 21 luglio 1970, ivi domiciliato, Riviera di Chiaia n. 255.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02666

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Leonessa servizi società cooperativa sociale», in Leonessa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
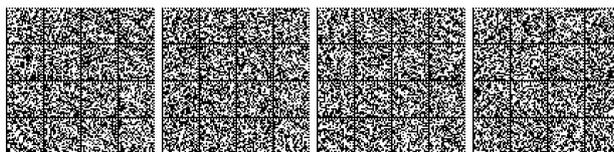
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società «Leonessa servizi società cooperativa sociale», conclusasi senza adozione di provvedimento in seguito allo scioglimento volontario della suddetta cooperativa;

Visti sia il giudizio della Divisione V, sia l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dai quali sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 52.797,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 85.244,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 51.648,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giuseppe Femia;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Leonessa servizi società cooperativa sociale», con sede in Leonessa (RI) (codice fiscale 01113360570) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Femia, (codice fiscale FMEGPP71L27H501P), nato a Roma (RM) il 27 luglio 1971 ed ivi domiciliato in via Giunio Bazzoni, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02667

DECRETO 29 aprile 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Temp società cooperativa», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Temp società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 64.509,00, si riscontra una massa debitoria di euro 110.553,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 53.843,00;
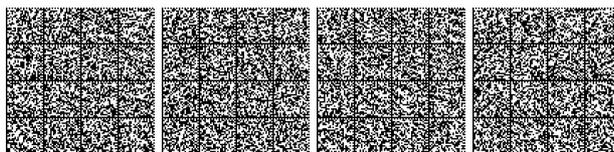
Considerato che in data 17 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 aprile 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 aprile 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giovanni Semboloni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Temp società cooperativa», con sede in Santa Maria a Monte (PI) (codice fiscale 01798950505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni (c.f. SMBGNN43C23C407N) nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943, e domiciliato in Bagno a Ripoli (FI), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02668

DECRETO 1° maggio 2020.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di centottantotto società cooperative aventi sede nella Regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Considerato che dagli accertamenti effettuati le centottantotto società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore delle centottantotto società cooperative aventi sede nella Regione Campania e riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° maggio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N.9 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	ARABA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02731340648	AV - 179306	MONTORO	AV	CAMPANIA	NO	15/05/2012
2	ARCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	02592090647	AV - 169058	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	17/02/2009
3	ASS.INVEST CO. & DI. - GRUPPO CANONICO - SOCIETA' COOPERATIVA A R	02717270645	AV - 178358	AVELLA	AV	CAMPANIA	NO	14/02/2012
4	BIZARRE CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	02634460642	AV - 172131	GROTTAMINARDA	AV	CAMPANIA	NO	09/02/2010
5	COOPERATIVA FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02675860643	AV - 175283	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	NO	11/02/2011
6	COOPERATIVA LAVORO SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA	02667610642	AV - 174740	MONTEMILETTO	AV	CAMPANIA	NO	20/12/2010
7	COOPERATIVA SAN GENNARO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	02655250641	AV - 173699	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	28/07/2010
8	EDIL B - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.	02676400647	AV - 175358	MONTORO	AV	CAMPANIA	NO	23/02/2011
9	EVER GREEN ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	02748980642	AV - 180553	LAURO	AV	CAMPANIA	2013	20/11/2012
10	G.S.A. & P. SOCIETA' COOPERATIVA	02602400646	AV - 169811	MONTORO	AV	CAMPANIA	NO	07/05/2009
11	GES.SER.- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02625700642	AV - 171508	GROTTAMINARDA	AV	CAMPANIA	NO	11/12/2009
12	IMPATTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	02766730648	AV - 181827	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	12/04/2013
13	IRPINIA LAND SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02734080647	AV - 179517	MONTECALVO IRPINO	AV	CAMPANIA	NO	19/06/2012
14	PARTENIOCOOP - S0CIETA' COOPERATIVA	02781210642	AV - 182843	PIETRASTORNINA	AV	CAMPANIA	NO	09/09/2013
15	PERSONAL SECURITY - SOCIETA' COOPERATIVA	02777940640	AV - 182618	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	07/08/2013
16	PIANETA ROSA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	02766170647	AV - 181772	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	04/04/2013
17	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL CENTRO SUD	02739780647	AV - 179933	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	NO	27/08/2012
18	VI.CE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02683730648	AV - 175985	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	NO	05/04/2011
19	ZAP SOCIETA' COOPERATIVA	02769010642	AV - 181982	LACEDONIA	AV	CAMPANIA	NO	09/05/2013
20	A.M. ELETTRICA - SOCIETA' COOPERATIVA	01382420626	BN - 115816	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	CAMPANIA	2008	20/07/2006
21	CITY EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	03387640612	BN - 127014	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2008	31/10/2007
22	COOPERATIVA SOCIALE EURO SERVICE 3000 ONLUS	01528840620	BN - 128015	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	24/11/2011
23	COOPERATIVA SOCIALE VERONICA	01536420621	BN - 128558	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	20/02/2012
24	DOMUS S.C.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SCIOGLIMENTO	01367340625	BN - 114540	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2012	16/01/2006
25	ELEOS - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01522130622	BN - 127428	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	03/08/2011
26	ERCOLE LABORIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	01549600623	BN - 129611	MOIANO	BN	CAMPANIA	NO	26/07/2012
27	F.R.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01328630627	BN - 111514	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2008	12/10/2004
28	GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA	01550290629	BN - 129663	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	NO	09/08/2012
29	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	01494960626	BN - 125126	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	NO	14/07/2010
30	LA RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01466310628	BN - 122727	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2011	24/07/2009
31	LA VITULANESE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01470900620	BN - 123132	VITULANO	BN	CAMPANIA	NO	15/10/2009
32	TA.RI. SOCIETA' COOPERATIVA	01518970627	BN - 127143	CIRCELLO	BN	CAMPANIA	2012	10/06/2011
33	50 E PIU' SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03789970617	CE - 272797	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	NO	28/03/2012
34	AEMME COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03355090618	CE - 237453	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	CAMPANIA	2013	25/05/2007
35	AGRI SERVICE SOC. COOPERATIVA	03630300618	CE - 259208	CAPODRISE	CE	CAMPANIA	NO	14/06/2010
36	ARTE E COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03749440610	CE - 269399	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	NO	11/11/2011
37	CARMINE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03560140612	CE - 253523	AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	24/09/2009
38	CLG COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03389240619	CE - 240191	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	NO	02/11/2007
39	COSMETICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03302550615	CE - 233490	AVERSA	CE	CAMPANIA	2008	21/12/2006

ELENCO N.9 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
40	COSTRUZIONI FR.AN. - SOCIETA' COOPERATIVA	02734130616	CE - 191720	CASAPESENNA	CE	CAMPANIA	2013	03/01/2001
41	DELTA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03835130612	CE - 276417	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	NO	05/10/2012
42	EDILCASA SOCIETA' COOPERATIVA	03321690616	CE - 234628	PARETE	CE	CAMPANIA	2008	29/01/2007
43	EURO PAV. SOCIETA' COOPERATIVA	03492620616	CE - 248587	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	NO	12/01/2009
44	F & F COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	02986490619	CE - 210324	CASERTA	CE	CAMPANIA	2006	08/09/2003
45	G.M. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	03273580617	CE - 231179	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	2008	31/08/2006
46	IMPIANTISTICA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA	03611600614	CE - 257525	PARETE	CE	CAMPANIA	NO	15/03/2010
47	ISTITUTO GARIBALDI COOPERATIVA SOCIALE	03517700617	CE - 250415	VAIRANO PATENORA	CE	CAMPANIA	2011	20/03/2009
48	LA FIORENTE" SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01826780635	CE - 175960	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	08/07/1998
49	LA FORZA DELLE DONNE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMI TATA	03793460613	CE - 272918	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	NO	02/04/2012
50	LAVORATORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	03675020618	CE - 263097	PARETE	CE	CAMPANIA	NO	13/01/2011
51	L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	01440430617	CE - 106432	CAPUA	CE	CAMPANIA	2010	08/06/1984
52	MATIDIA SERVICE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03549500613	CE - 252725	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	2010	29/07/2009
53	MISS - SOCIETA' COOPERATIVA	03733820611	CE - 268077	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	13/09/2011
54	P.F. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03647020613	CE - 260761	PARETE	CE	CAMPANIA	2011	20/09/2010
55	RAF ITTICOLTURA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "RAF ITTICOLTURA SOC	03347130613	CE - 236870	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	2009	23/04/2007
56	ROSA TRANS EXPRESS - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE	02862610611	CE - 201410	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	2008	12/04/2002
57	SAN DOMENICO SOCIETA' COOPERATIVA	03639460611	CE - 260058	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	NO	20/07/2010
58	SERVIZI - GESTIONI - SOLUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03534860618	CE - 251806	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	NO	18/05/2009
59	SME SOCIETA' COOPERATIVA	03624060616	CE - 258581	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	NO	03/05/2010
60	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL '93	02089770610	CE - 140552	PARETE	CE	CAMPANIA	2010	21/05/1993
61	VALLE DEL LETE - ALTO MATESE - LETINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERAT IVA A	02759520618	CE - 194151	LETINO	CE	CAMPANIA	2010	30/03/2001
62	AGRICOLTORI BATTIPAGLIESI	05470980631	NA - 446339	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	2008	21/12/1987
63	ALA 81 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	03432590630	NA - 333913	QUARTO	NA	CAMPANIA	2012	08/04/1981
64	ALBATROS 2005 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05002181211	NA - 727084	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	24/01/2005
65	ASTRO 84 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	04409500636	NA - 358458	S.ANTIMO	NA	CAMPANIA	2009	21/03/1984
66	AURA SOCIETA' COOPERATIVA	06172951219	NA - 800036	OTTAVIANO	NA	CAMPANIA	2008	16/10/2008
67	BANGARANG COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04125761215	NA - 667512	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	CAMPANIA	2011	21/12/2001
68	C.E.D.A.P. COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A	07226681216	NA - 870051	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	23/05/2012
69	C.L.M. SERVICE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	07140371217	NA - 863710	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	27/02/2012
70	CO.GEN.ATT. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	03914440635	NA - 344716	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	2008	29/09/1982
71	CO.ME.CO.CONSORZIO STABILE MERIDIONALE COSTRUTTORI SOCIETA'	01383640594	NA - 475615	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	2011	15/03/1988
72	CO.ME.F. SOCIETA' COOPERATIVA MEDICI DI FAMIGLIA	03649581216	NA - 624516	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2011	27/04/1999
73	COMUNITA' SAN PIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07467781212	NA - 886378	NOLA	NA	CAMPANIA	NO	05/04/2013
74	CONSORZIO AGROALIMENTARE STIMED - SOCIETA' COOPERATIVA	07162381219	NA - 866540	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	13/03/2012
75	COOP. AGRICOLA EUROPA FRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	06309211214	NA - 807898	QUALIANO	NA	CAMPANIA	NO	02/03/2009
76	COOP. ECOFERRO SOCIETA' COOPERATIVA	06378531211	NA - 811941	BOSCOREALE	NA	CAMPANIA	NO	22/05/2009
77	COOPERATIVA FRATELLI GRAPPA SOC. COOP. A R.L.	07333851215	NA - 876911	SANT'ANTIMO	NA	CAMPANIA	2013	26/10/2012
78	COOPERATIVA TEATRO NECESSITA'-SOC.COOP. A R.L.	01575530637	NA - 312641	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	16/06/1978

ELENCO N.9 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
79	COOPERLATTE SOCIETA' COOPERATIVA	07193521213	NA - 867233	CASANDRINO	NA	CAMPANIA	NO	03/04/2012
80	DALI' PARK SOCIETA' COOPERATIVA	07466771214	NA - 886381	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	15/03/2013
81	DELTA 4 SOCIETA' COOPERATIVA	07027021216	NA - 856249	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	NO	12/10/2011
82	ECOLOGICA SMALTITORI ERCOLANESE SOCIETA' COOPERATIVA	06972731217	NA - 852407	ERCOLANO	NA	CAMPANIA	2011	14/07/2011
83	EDILDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	06198911213	NA - 801569	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	20/11/2008
84	EDIZIONI MAYHEM SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	06611401214	NA - 825789	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	03/03/2010
85	EL.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	05502271215	NA - 757842	ARZANO	NA	CAMPANIA	2008	11/09/2006
86	EUBROSIS SPECIALISTI DELLA RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	07553771218	NA - 892745	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	17/07/2013
87	EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07729150636	NA - 652283	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	14/02/2001
88	FASTCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	07140211215	NA - 863914	VOLLA	NA	CAMPANIA	NO	28/02/2012
89	FDE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	06816131210	NA - 841287	SANT'ANASTASIA	NA	CAMPANIA	NO	29/12/2010
90	FIORENTINO ONORANZE FUNEBRI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE	05894161214	NA - 783853	MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA	2008	30/11/2007
91	FREE CAR'S WASH SOCIETA' COOPERATIVA	05465821212	NA - 755366	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	07/07/2006
92	FULL CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	07178611211	NA - 866137	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	28/03/2012
93	GLI ANGELI SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI CIMITERIALI	07923860634	NA - 679761	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	01/07/2002
94	GROUP DRIVER SOCIETA' COOPERATIVA	07630241219	NA - 898618	CASORIA	NA	CAMPANIA	2013	26/11/2013
95	IMPRESA D'AMORE COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	06572041215	NA - 823582	TORRE ANNUNZIATA	NA	CAMPANIA	NO	26/01/2010
96	INTERNATIONAL TOURIST SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	06368521214	NA - 811181	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	15/05/2009
97	L.E.S.A. 2000 LAVORI EDILI STRADALI AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	07228580630	NA - 596208	QUARTO	NA	CAMPANIA	2009	07/11/1997
98	LA BRILLANTE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	06798221211	NA - 840685	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	07/12/2010
99	LA CASCATA COOPERATIVA SOCIALE	02386370601	NA - 871457	MARIGLIANO	NA	CAMPANIA	2006	17/03/2005
100	LA NATURA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L	05128490637	NA - 417843	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	CAMPANIA	2008	02/10/1986
101	LA RECCA 83 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	04234860635	NA - 353213	QUARTO	NA	CAMPANIA	2012	28/09/1983
102	LE MONDE - SOCIETA' COOPERATIVA	06150591219	NA - 798418	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2010	25/09/2008
103	LOGICAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	04695980963	NA - 859340	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	22/01/2005
104	MADRIGAL SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA EDILIZIA	07063031210	NA - 859369	MUGNANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	16/12/2011
105	MAN.TRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05800871211	NA - 776671	SAN VITALIANO	NA	CAMPANIA	2008	12/07/2007
106	MILK EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	07554201215	NA - 892910	QUALIANO	NA	CAMPANIA	NO	24/07/2013
107	MIRAC SUD SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSAB	04864690633	NA - 407362	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	20/12/1985
108	MONDIAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08717561008	NA - 806958	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2007	25/10/2005
109	MONDO SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	07112721217	NA - 862595	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2012	02/02/2012
110	MULTISERVIZI ARTISTI E TECNICI - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	07134051213	NA - 863309	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	16/02/2012
111	NAPOLI 2000 SOC. COOP. A R.L.	06939400633	NA - 542374	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2007	01/08/1995
112	NEW COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	07499941214	NA - 889167	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	CAMPANIA	NO	15/05/2013
113	NEW FORMATION SOCIETA' COOPERATIVA	06786921210	NA - 839739	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	24/11/2010
114	P.R. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	06369561219	NA - 811408	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	06/05/2009
115	POMOLAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	06370231216	NA - 811324	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	20/05/2009
116	PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA	07349471214	NA - 878115	BRUSCIANO	NA	CAMPANIA	NO	06/11/2012
117	S. LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA	06932361212	NA - 849611	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2014	20/05/2011

ELENCO N.9 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
118	S. STEFANO SOC. COOP.	04502480637	NA - 546047	PIMONTE	NA	CAMPANIA	2010	23/02/1984
119	S.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	03962691212	NA - 650350	BOSCOREALE	NA	CAMPANIA	2008	19/01/2001
120	SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	07199011219	NA - 868406	CRISPANO	NA	CAMPANIA	NO	12/04/2012
121	SERVIZI SAN VINCENZO-SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN	06982951219	NA - 853451	NOLA	NA	CAMPANIA	2011	28/07/2011
122	SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06235931216	NA - 803396	PIANO DI SORRENTO	NA	CAMPANIA	NO	30/12/2008
123	SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA	04618180659	NA - 831350	ERCOLANO	NA	CAMPANIA	2008	13/06/2008
124	SOCIALMENTE CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06785281210	NA - 839168	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	22/11/2010
125	SOCIETA' COOPERATIVA FERCOP	07043991210	NA - 858004	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	CAMPANIA	2012	08/11/2011
126	SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA POLITICHE SOCIALI	06485791211	NA - 818495	PIANO DI SORRENTO	NA	CAMPANIA	NO	23/10/2009
127	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FISIOCARE	06981971218	NA - 853171	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2013	25/07/2011
128	SOCIETA' COOPERATIVA TOUS A' FAIRE	06644661214	NA - 828645	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	NO	05/05/2010
129	SOLE NASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA	04592130654	NA - 856450	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	2008	01/04/2008
130	SOLUZIONE LAVORO - COOPERATIVA SOCIALE	07521311212	NA - 890219	PORTICI	NA	CAMPANIA	NO	30/05/2013
131	STUDIO 1888 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07015381218	NA - 855721	ACERRA	NA	CAMPANIA	2011	06/10/2011
132	SVILUPPO E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	07579621215	NA - 894579	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	NO	05/09/2013
133	TEAM WORK SOCIETA' COOPERATIVA	05595571216	NA - 764016	OTTAVIANO	NA	CAMPANIA	2007	19/12/2006
134	TECNODIPERNA SOCIETA' COOPERATIVA	06794121217	NA - 840101	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	13/12/2010
135	TERRA TRASP. SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	07300891210	NA - 875448	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	25/09/2012
136	TRANS LOGISTICA S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L IMITATA	05705751211	NA - 770421	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	13/03/2007
137	UN CUORE NELLA CITTA' - OPERA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA INTEGRAT A ONLUS - C.S.P.A.	04806911212	NA - 715462	MARIGLIANO	NA	CAMPANIA	2008	01/06/2004
138	VECCHI CONCESSIONARI ACQUAFRESCAI LUNGOMARE NAPOLI - SOCIETA' CO	80043240631	NA - 299630	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	28/01/1976
139	WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06897721210	NA - 846919	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	22/03/2011
140	AGRO V.A.L. INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	04970330652	SA - 409049	SAN GREGORIO MAGNO	SA	CAMPANIA	2013	05/10/2011
141	AGROVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04938650654	SA - 406198	SCAFATI	SA	CAMPANIA	NO	24/05/2011
142	AMABILE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	04856860657	SA - 399418	BRACIGLIANO	SA	CAMPANIA	NO	30/09/2010
143	AMALFITANA SOCIETA' COOPERATIVA	04811620659	SA - 395213	PAGANI	SA	CAMPANIA	NO	31/03/2010
144	ANTHARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	04570550659	SA - 377032	VALLO DELLA LUCANIA	SA	CAMPANIA	2012	07/02/2008
145	BIOENERGIA CILENTO - SOCIETA' COOPERATIVA	05055200652	SA - 415902	CAMPORA	SA	CAMPANIA	NO	18/06/2012
146	BUSINESS PROPOTION SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05079670658	SA - 418083	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	03/10/2012
147	CA. MA. TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	04842770655	SA - 398172	SALERNO	SA	CAMPANIA	2012	23/07/2010
148	CO. RI. - SOCIETA' COOPERATIVA	04890520655	SA - 402175	BELLIZZI	SA	CAMPANIA	NO	26/01/2011
149	COLFER SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA COLFER	04903950659	SA - 403304	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	CAMPANIA	NO	21/02/2011
150	COOPERATIVA EDILIZIA PEPE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04856530656	SA - 399382	PAGANI	SA	CAMPANIA	NO	23/09/2010
151	COOPERATIVA MEDICAL CENTER - SOCIETA' CO	04658020658	SA - 383721	ANGRI	SA	CAMPANIA	2008	26/11/2008
152	COOPERATIVA R.A.E. SURGELATI 2012 A MUTUALITA' PREVALENTE	05019180651	SA - 412869	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	06/03/2012
153	COOPERATIVA S. GERARDO - SOCIETA' COOPERATIVA	03463870653	SA - 298455	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	CAMPANIA	2013	20/07/1998
154	COOPERATIVA SAN GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	04570700650	SA - 377271	SCAFATI	SA	CAMPANIA	2008	01/02/2008
155	COOPERATIVA SERVIZI DOMENICO LANGELLA SOCIETA' COOPERATIVA	04537460653	SA - 375147	PAGANI	SA	CAMPANIA	2008	24/10/2007
156	COOPERATIVA SOCIAL - HOUSING CASTELLABATE A R.L.	04808060653	SA - 395264	CASTELLABATE	SA	CAMPANIA	NO	18/03/2010

ELENCO N.9 SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
157	CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04769930654	SA - 392491	SCAFATI	SA	CAMPANIA	2011	04/12/2009
158	D.A.V. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	04797170653	SA - 394310	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	18/02/2010
159	EDIL CONTRACTOR SOCIETA' COOPERATIVA	04687340655	SA - 385837	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2009	18/02/2009
160	EDIL SOCIALE PAESTUM - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04706680651	SA - 387200	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	NO	25/03/2009
161	EDILIZIA DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	02709050658	SA - 237251	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	CAMPANIA	2012	18/11/1990
162	ETIPICO SOCIETA' COOPERATIVA	04705750653	SA - 386970	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	08/04/2009
163	EUROPA 2004 SOCIETA' COOPERATIVA	04150300657	SA - 345997	EBOLI	SA	CAMPANIA	2007	10/06/2004
164	F.R.D.G. GLOBAL SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	04803940651	SA - 395040	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	NO	05/03/2010
165	IL GERMOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04736760655	SA - 390796	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA	NO	27/07/2009
166	ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04480830654	SA - 370629	EBOLI	SA	CAMPANIA	2008	12/04/2007
167	L.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA	04932660659	SA - 405665	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA	2012	10/05/2011
168	LA GRANDIOSA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04575030657	SA - 377221	ANGRI	SA	CAMPANIA	2008	01/02/2008
169	LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	05169220653	SA - 425226	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	24/06/2013
170	LANTERNA ROSSA SOCIETA' COOPERATIVA	04771370659	SA - 392484	VIBONATI	SA	CAMPANIA	NO	10/12/2009
171	LAVORO PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04937060657	SA - 406241	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA	NO	17/05/2011
172	L'ECCELLENZA DELL'OSPITALITA'	04788130658	SA - 393578	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	29/01/2010
173	MAR.GIU.GIA. SOCIETA' COOPERATIVA	05009180653	SA - 412196	TEGGIANO	SA	CAMPANIA	NO	02/02/2012
174	MIRELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	04892450653	SA - 402704	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	31/01/2011
175	MULTISERVICE PLUS A MUTUALITA' PREVALENTE	04775620653	SA - 392838	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	05/01/2010
176	OMNIA LABOR PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA (OMNIA LABOR PAESTUM SOC. COOP)	04203610656	SA - 350021	CAPACCIO	SA	CAMPANIA	2011	29/12/2004
177	PARCO DIECIMARE SOCIETA' COOPERATIVA	04655580654	SA - 383555	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA	2009	30/10/2008
178	PROGETTO CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	04333900654	SA - 359614	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	2012	19/01/2006
179	REGNO UNITO SOCIETA' COOPERATIVA	04829120650	SA - 397285	EBOLI	SA	CAMPANIA	2010	01/06/2010
180	SALERNO BOX - S.C.R.L.	05011720652	SA - 412334	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	07/02/2012
181	SAN GIUSEPPE MOSCATO SOCIETA' COOPERATIVA	04607110659	SA - 380198	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	2008	09/05/2008
182	SAN PIO PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05072820656	SA - 417745	SIANO	SA	CAMPANIA	NO	11/09/2012
183	SOCIETA' AGRICOLA LA PIANA DEL SELE - SOCIETA' COOPERATIVA	04573840651	SA - 377439	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	2008	12/02/2008
184	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA UNA CASA PER NOI A R.L.	04850320658	SA - 398907	SALERNO	SA	CAMPANIA	NO	09/09/2010
185	STUDIO ALENICO SOCIETA' COOPERATIVA	04758110656	SA - 391634	SAPRI	SA	CAMPANIA	NO	23/10/2009
186	SVILUPPO RISORSE UMANE E TERRITORIALI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05209900652	SA - 428706	CASALETTO SPARTANO	SA	CAMPANIA	NO	18/12/2013
187	TEAM SERVICE SOC. COOP. A R.L.	04720080656	SA - 388961	POLLICA	SA	CAMPANIA	NO	15/05/2009
188	VIGILIS IN TENEBRIS - SOCIETA' COOPERATIVA	05060100657	SA - 416429	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	NO	28/06/2012

20A02657
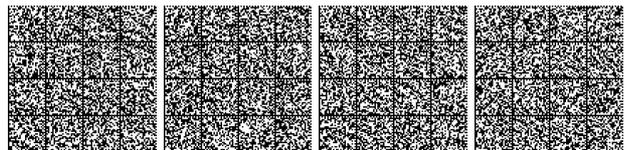
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 19 maggio 2020.

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. (Ordinanza n. 15).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2010, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'articolo 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020, recante misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella cosiddetta fase 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 126 del 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Considerato che l'art. 122 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario sovrintenda ai processi di distribuzione di farmaci, apparecchiature mediche ed altri dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza nazionale Covid-19, operando anche in deroga alle disposizioni di legge in vigore;

Vista la propria ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 10 aprile 2020, contenente «Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie»;

Vista la propria ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 108 del 27 aprile 2020, con la quale sono state emanate «Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali» con fissazione del prezzo finale di vendita al consumo di mascherine facciali - Standard UNI EN 14683, aventi le caratteristiche indicate nell'all. 1 della medesima ordinanza, pari a € 0,50 per ciascuna unità, al netto dell'IVA;

Viste le proprie ordinanze 9 maggio 2020, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 120 dell'11 maggio 2020, contenente «Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi di protezione individuale (Ordinanza n. 12/2020)» e 9 maggio 2020, n. 13, recante «Integrazioni della procedura di sdoganamento. (Ordinanza n. 13/2020)», così come modificata dalla successiva ordinanza n. 14 del 14 maggio 2020;

Ritenuta la necessità di garantire ai cittadini la massima disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda degli stessi in relazione al recente avvio della cosiddetta «Fase 2»;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 maggio 2020, fra il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)».

Dispone:

Art. 1.

Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali con le caratteristiche indicate nell'ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1;

2. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi e all'ordinanza n. 11/2020 circa il prezzo di vendita al pubblico delle medesime mascherine sono integralmente estese alle rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai di cui al protocollo meglio sopra identificato.

3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 13, così come modificato dall'ordinanza 14 maggio 2020, n. 14, dopo le parole «ANCD Conad» e prima del
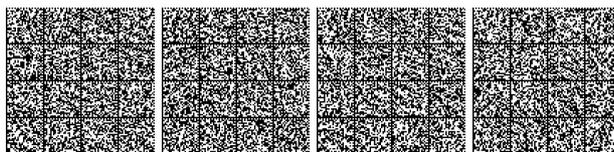
punto, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché del protocollo d'intesa sottoscritto dal medesimo Commissario straordinario il 15 maggio 2020 con la Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2020

Il Commissario straordinario
ARCURI

20A02799

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 maggio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 673).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del comitato;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 663 del 18 aprile 2020, con cui il predetto Comitato tecnico-scientifico è stato modificato ed integrato;

Considerata la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il comitato di esperti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, con ulteriori esperti;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute prot. n. 23 del 7 maggio 2020;

Ritenuto di integrare il comitato con ulteriori esperte nel campo scientifico e accademico individuate nella prof.ssa Elisabetta Dejana, prof.ssa Rosa Marina Melillo, prof.ssa Flavia Petrini;
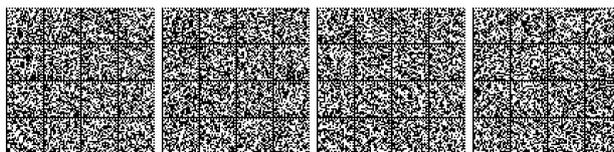
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione del Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, è integrato con i seguenti componenti:

prof.ssa Giovannella Baggio, Presidente del Centro studi nazionale su salute e medicina di genere;

prof.ssa Elisabetta Dejana, membro del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute;

prof.ssa Rosa Marina Melillo, professore patologia generale, presso l'Università «Federico II» di Napoli;

dott.ssa Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici;

prof.ssa Flavia Petrini, professore settore scientifico-disciplinare - Anestesiologia - Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche dell'Università degli studi di G.d'Annunzio (Ud'A) di Chieti-Pescara;

dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, direttore generale Cura della persona e *welfare* della Regione Emilia-Romagna.

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, così come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza n. 663 del 18 aprile 2020, le parole: «Dott. Mario Dionisio» sono sostituite dalle seguenti: «Dott. Mauro Dionisio».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02728

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 maggio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ambrisentan Mylan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG 532/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro-

dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326, (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina AIFA n. 2/2020 del 16 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2020 relativa alla classificazione del medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata (EU/1/19/1368/003);

Vista la domanda presentata in data 12 settembre 2019 con la quale la società Mylan S.A.S, ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 048081018/E, 048081032/E, 048081020/E e 048081044/E del medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. 14 del 16 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AMBRISENTAN MYLAN (ambrisentan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«"Ambrisentan Mylan" è indicato in pazienti adulti per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (Pulmonary Arterial Hypertension, *PAH)* di classe II e III della classificazione funzionale dell'OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione (vedere paragrafo 5,1), La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo».

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/ALU - 30 compresse - A.I.C. n. 048081018/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.451,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68.

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/ALU- 30 compresse - A.I.C. n. 048081032/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.451,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/ALU - 30 x 1 compresse - A.I.C. n. 048081020/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.451,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68.

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/ALU- 30 x 1 compresse - A.I.C. n. 048081044/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.451,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.722,68.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art, 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
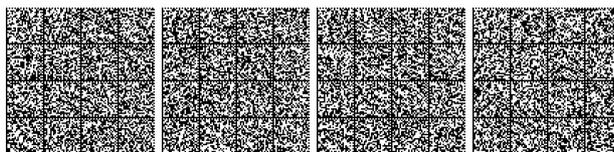
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art, 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ambrisentan Mylan» (ambrisentan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02622

DETERMINA 6 maggio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pazenir» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG 544/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 84798/2019 del 23 luglio 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «PAZENIR», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 182 del 5 agosto 2019;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019)5303 dell'8 luglio 2019 che trasferisce la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pazenir» da Teva B.V. a Ratiopharm GmbH, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 ottobre 2019, serie C 334/I;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 dicembre 2019 con cui è stata approvata la variazione con codice procedura EMEA/H/C/4441/001/IB/003/G, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 31 gennaio 2020, serie C 33/I, di estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale PAZENIR (paclitaxel);

Viste le domande presentate in data 21 maggio 2019 e 17 dicembre 2019 con le quali la società Ratiopharm GmbH ha chiesto, rispettivamente, la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Pazenir» (paclitaxel) e la rimborsabilità della suddetta indicazione terapeutica approvata;

Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espressi nelle sue sedute del 9-12 luglio 2019 e 11-14 febbraio 2020;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, resi nelle sue sedute del 23-25 luglio 2019 e 24-26 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PAZENIR (paclitaxel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«La monoterapia con "Pazenir" è indicata nel trattamento del tumore metastatico della mammella in pazienti adulti che hanno fallito il trattamento di prima linea per la malattia metastatica e per i quali la terapia *standard*, contenente antraciclina, non è indicata;

"Pazenir" in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas».

Confezione:

5 mg/ml - polvere per dispersione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 100 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 047855010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 167,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 276,17.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

L'indicazione terapeutica:

«Pazenir in associazione con carboplatino è indicato per il trattamento di prima linea del tumore del polmone piccole cellule, in pazienti adulti non candidati a chirurgia potenzialmente curativa e/o a radioterapia»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o

al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale PAZENIR (paclitaxel) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pazenir» (paclitaxel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02623

DETERMINA 6 maggio 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kisqali». (Determina n. DG 543/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la clas-

sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2018 con cui è stata approvata la variazione con codice procedura EMEA/H/C/004213/II/0004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 25 gennaio 2019, Serie C 32/I, di estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale «Kisqali» (ribociclib);

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm Limited, titolare della A.I.C., in data 31 gennaio 2019 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Kisqali» (ribociclib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 15-17 gennaio 2020, con cui la suddetta ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Kisqali» (ribociclib);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 1° aprile 2020;

Vista la deliberazione n. 12 del 2 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KISQALI (ribociclib):

«"Kisqali", in associazione a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant, è indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina.

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)»

sono rimborsate come segue:

confezioni:

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC) - 21 compresse - A.I.C. n. 045618016/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.599,61 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) - euro 2.640,00;

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PV*C)* - 21 compresse - A.I.C. n. 045618028/E (in base 10) - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.599,61 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.640,00;

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC) - 42 compresse - A.I.C. n. 045618030/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.199,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.280,01;

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC) - 42 compresse - A.I.C. n. 045618042/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.199,23 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.280,01;

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PCTFE/PVC) - 63 compresse - A.I.C. n. 045618055/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.798,84 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.920,01;
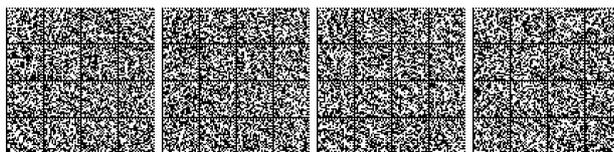
200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister PA/ALU/PVC) - 63 compresse - A.I.C. n. 045618067/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-facto*ry (IVA esclusa): euro 4.798,84 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.920,01.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

Alla specialità medicinale «Kisqali» (ribociclib) viene riconosciuto il requisito dell'innovatività terapeutica da cui conseguono:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

l'inserimento nei pontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR).

La società rinuncia al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività.

L'accordo di cui alla presente determina deve intendersi novativo di quello recepito con determina AIFA n. 1398 del 3 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kisqali» (ribociclib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02624

DETERMINA 12 maggio 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Firmagon». (Determina n. DG 569/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione/C n. 2168/2011 del 4 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 92 del 21 aprile 2011, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Firmagon»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 febbraio 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale FIRMAGON, in relazione al periodo dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2019, l'azienda, Ferring Pharmaceuticals A/S, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 6.549.748,49).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 569/2020_tetto di spesa_FIRMAGON_maggio 2017_aprile 2019».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano

Ditta: FERRING PHARMACEUTICALS A/S

Specialità medicinale: FIRMAGON

		Ammontare sforamento
Piemonte	€	351.710,90
Valle d'Aosta	€	14.808,05
Lombardia	€	748.446,20
Prov. aut. Bolzano	€	2.764,58
Prov. aut. Trento	€	66.975,19
Veneto	€	333.522,36
Friuli V. Giulia	€	75.441,92
Liguria	€	75.170,07
Emilia Romagna	€	87.929,93
Toscana	€	376.401,15
Umbria	€	12.699,69
Marche	€	158.776,33
Lazio	€	546.201,74
Abruzzo	€	189.335,61
Molise	€	98.992,88
Campania	€	945.954,36
Puglia	€	703.526,07
Basilicata	€	51.690,18
Calabria	€	514.265,73
Sicilia	€	857.087,11
Sardegna	€	338.048,44
ITALIA	**€**	**6.549.748,49**

20A02687

DETERMINA 12 maggio 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Luveris». (Determina n. DG 570/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 629/2013 del 9 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 22 luglio 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Luveris»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 febbraio 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*, per la specialità medicinale LUVERIS, in relazione al periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2019, l'azienda, Merck Serono S.p.a., rappresentante locale del titolare A.I.C., Merck Europe B.V., dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 83.389,02).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 570/2020_tetto di spesa_ LUVERIS _agosto 2017_luglio 2019».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano

Ditta: MERCK SERONO SPA

Specialità medicinale: LUVERIS

		Ammontare
Abruzzo	€	1.006,64
Basilicata	€	706,13
Calabria	€	1.391,26
Campania	€	9.733,43
Emilia Romagna	€	7.049,60
Friuli V. Giulia	€	62,54
Lazio	€	11.995,73
Liguria	€	1.265,91
Lombardia	€	28.843,37
Marche	€	1.093,19
Molise	€	347,46
Piemonte	€	4.328,42
Prov. aut. Bolzano	€	78,02
Prov. aut. Trento	€	100,24
Puglia	€	3.431,76
Sardegna	€	1.324,75
Sicilia	€	3.163,78
Toscana	€	5.205,43
Umbria	€	746,22
Valle d'Aosta	€	25,66
Veneto	€	1.489,46
ITALIA	**€**	**83.389,02**

20A02688
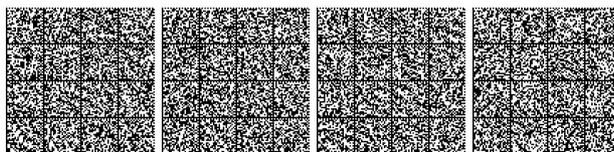
DETERMINA 12 maggio 2020.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale relativamente ai medicinali per uso umano «Accuretic» e «Zoton». (Determina n. DG 571/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156 («Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*,
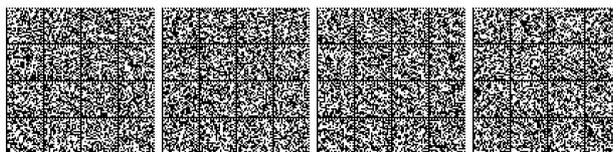
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»);

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale […]»;

Vista la determina AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, il suo allegato C contenente l'elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, nelle modalità già consentite del *pay-back*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA e la Pfizer Italia S.r.l. con cui è stato concordato che il risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalità del *pay-back*, sino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;

Tenuto conto che, a seguito dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Pfizer Italia S.r.l., in data 22 dicembre 2017, volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 3 del 1° febbraio 2001;

Vista la disponibilità manifestata dalla Pfizer Italia S.r.l. a ridefinire con AIFA tale accordo e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e la società;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, espresso in merito a tale proposta nella sua seduta del 24-26 settembre 2019;

Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla società Pfizer Italia S.r.l., in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento ai medicinali «Accuretic» (quinapril cloridrato/idroclorotiazide), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 028295018 e «Zoton» (lansoprazolo), relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 028775070 e n. 028775094;

Vista la delibera n. 9 del 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012

Sono oggetto di rinegoziazione le confezioni sotto indicate del medicinale ACCURETIC (quinapril cloridrato/idroclorotiazide):

Confezioni:

«20 mg +12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 028295018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A

e del medicinale ZOTON (lansoprazolo)
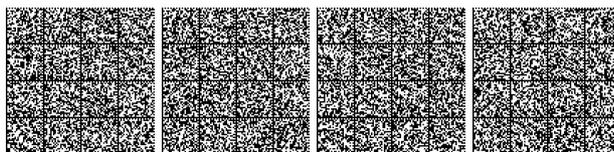
«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028775070 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A

Note AIFA: 1 e 48 «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028775094 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Note AIFA: 1 e 48

La modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da parte della società Pfizer Italia S.r.l. di un importo a titolo di *pay-back* come indicato nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e pari a 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) euro per l'anno 2018 e 77.273,94 (settantasettemiladuecentosettantatre/94) euro per l'anno 2019, con successiva fase di conguaglio per l'intero anno 2019.

A partire da gennaio 2020 e per gli anni successivi, gli importi di cui sopra saranno calcolati e liquidati su base annuale attraverso l'applicazione della scontistica del 15,97%, a seguito di un procedimento *ad hoc* per le specialità medicinali «Accuretic», relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 028295018 e «Zoton», relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 028775070 e n. 028775094.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del pay-back 1,83% 1° semestre 2019 - alle Regioni», specificando nella causale: «Somme dovute per il pagamento tramite pay-back per le specialità medicinali Accuretic e Zoton - determine AIFA n. XXXX/2020 e XXXX/2020».

Sono confermate tutte le altre condizioni contenute nell'accordo negoziale in antecedenza stipulato tra l'AIFA e la Pfizer Italia S.r.l., tuttora vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determine autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del PAYBACK 2018-2019

Società: PFIZER ITALIA S.R.L.

Specialità medicinali: ACCURETIC e ZOTON

	Payback 2018	Payback 2019
ABRUZZO	€ 3.445,23	€ 1.521,29
BASILICATA	€ 2.307,02	€ 1.018,70
CALABRIA	€ 3.246,13	€ 1.433,38
CAMPANIA	€ 11.612,90	€ 5.127,86
EMILIA ROMAGNA	€ 15.199,26	€ 6.711,47
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 6.694,30	€ 2.955,97
LAZIO	€ 16.667,67	€ 7.359,87
LIGURIA	€ 4.131,27	€ 1.824,23
LOMBARDIA	€ 33.301,77	€ 14.704,91
MARCHE	€ 4.147,21	€ 1.831,26
MOLISE	€ 873,44	€ 385,68
PA BOLZANO	€ 1.054,28	€ 465,54
PA TRENTO	€ 1.521,35	€ 671,77
PIEMONTE	€ 12.183,46	€ 5.379,79
PUGLIA	€ 6.793,49	€ 2.999,77
SARDEGNA	€ 6.476,64	€ 2.859,86
SICILIA	€ 9.065,38	€ 4.002,96
TOSCANA	€ 9.160,29	€ 4.044,87
UMBRIA	€ 5.063,00	€ 2.235,64
VALLE D'AOSTA	€ 140,80	€ 62,17
VENETO	€ 21.915,12	€ 9.676,96
ITALIA	**€ 175.000,00**	**€ 77.273,94**

20A02689
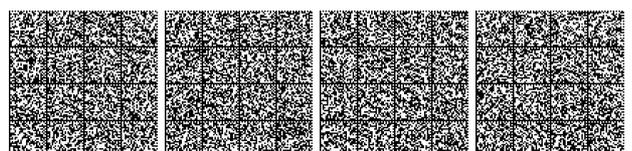
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib EG»

Estratto determina n. 554/2020 del 6 maggio 2020

Medicinale: SUNITINIB EG.

Titolare A.I.C.:

EG S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano - Italia;

confezioni:

«12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597012 (in base 10);

«12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 047597024 (in base 10);

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597036 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597048 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 047597051 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597063 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC

A.I.C. n. 047597075 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 047597087 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597099 (in base 10);

Forma farmaceutica: capsula rigida (capsula);

Validità prodotto integro: due anni;

Composizione:

Principio attivo

Ogni capsula rigida contiene 12,5 mg o 25 mg o 50 mg di sunitinib.

Eccipienti:

Contenuto della capsula;

Cellulosa microcristallina (E 460);

Mannitolo (E421);

Croscarmellosa sodica;

Povidone (E1201);

Magnesio stearato (E470b);

«Sunitinib EG» 12,5 mg capsule rigide;

Involucro della capsula;

Ossido di ferro rosso (E172);

Titanio diossido (E171);

Gelatina;

Inchiostro per stampa, bianco;

Gomma lacca;

Titanio diossido (E171);

Glicole propilenico (E1520);

«Sunitinib EG» 25 mg capsule rigide;

Involucro della capsula;

Ossido di ferro nero (E 172);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E 172);

Titanio diossido (E171);

Gelatina;

Inchiostro per stampa, bianco;

Gomma lacca;

Titanio diossido (E171);

Glicole propilenico (E1520);

«Sunitinib EG» 50 mg capsule rigide;

Involucro della capsula;

Ossido di ferro nero (E172);

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro giallo (E172);

Titanio diossido (E171);

Gelatina;

Inchiostro per stampa, bianco;

Gomma lacca;

Titanio diossido (E171);

Glicole propilenico (E1520);

Officine di produzione:

Produzione del principio attivo

Acebright (India) Pharma Private Limited, No. 77D &116/117, KIADB Industrial Area Jigani

Bangalore, Karnataka 560 105 - India;

Produttore del prodotto finito (Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti)

Remedica Ltd. , Aharnon Street, Limassol Industrial Estate - 3056 Limassol - Cipro;

Pharmacare Premium Ltd. - HHF003 Hal Far Industrial Estate - Birzebbugia, BBG3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST);

«Sunitinib EG» è indicato per il trattamento del tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) maligno non operabile e/o metastatico negli adulti dopo fallimento di un trattamento con imatinib dovuto a resistenza o intolleranza.

Carcinoma a cellule renali metastatico (MRCC).

«Sunitinib EG» è indicato per il trattamento del carcinoma a cellule renali avanzato/metastatico (MRCC) negli adulti.

Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET)

«Sunitinib EG» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica (pNET), ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597036 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 975,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.609,94;

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597063 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;
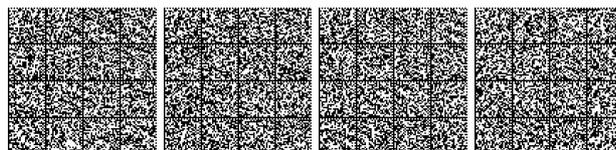
Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.220,22;

«50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 047597099 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.440,44.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Sunitinib EG» (sunitinib) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib EG» (sunitinib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista ed endocrinologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02621

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ariliar»

Estratto determina AAM/PPA n. 232 del 13 maggio 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/146.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.a. con sede in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154.

Medicinale ARILIAR.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA-AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200053;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040200014;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA-AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200065;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA-AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200077;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200089;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040200026;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA-AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200038;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA-AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200040

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200091;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200103;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200127;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040200166;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200115;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040200154;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200139;

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040200141,

alla società: S.F. Group S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.
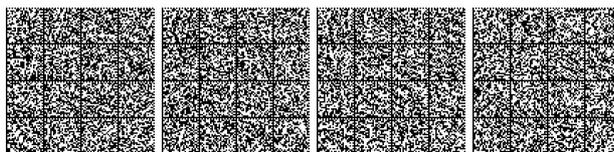
Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02686

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione di modifiche al decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018, recante l'istituzione del Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS).

Con il decreto direttoriale n. 4 del 19 febbraio 2020 della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria sono state apportate modifiche al decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 ed in particolare al punto 1 dell'allegato 2 e all'art. 10. È stata inoltre prevista la riapertura dei termini per la presentazione dei P.O.D. di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo internet https://www.minambiente.it/pagina/mobilita-sostenibile o mediante accesso diretto alla pagina https://www.minambiente.it/pagina/primus

20A02690

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-130) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
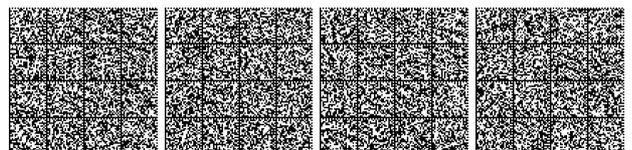
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.